



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n.59/2021**

### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1489**

**VISTE** la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità; la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; nonché la Direttiva 2018/410/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*, ed in particolare l'art. 19, ai sensi del quale *“L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”*;

**VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai sensi del quale *“Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 47, comma 3 del d.lgs. n. 47/2020 il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto istituito ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 30/2013 continua ad operare fino alla costituzione del Comitato previsto dal medesimo d.lgs. n. 47/2020;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato");

**CONSIDERATO** che l'impianto aut. n. 1489 è gestito dalla società AR Industrie Alimentari SPA;

**VISTA** la comunicazione del 5 giugno 2018 (Prot.0007374.06-06-2018) con cui il gestore ha dichiarato l'uscita dal campo di applicazione per riduzione della potenza installata nell'impianto;

**CONSIDERATO** che l'impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell'articolo 26, comma 1), lettera b) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 07 maggio 2021

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 è disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell'impianto di cui all'allegato A della presente deliberazione.
2. La presente delibera lascia salva l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 42, comma 17 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

### **Art. 2**

#### **(Rettifica della stima delle emissioni)**

1. Le emissioni relative all'anno 2016 stimate con deliberazione del Comitato n. 61/2017 e pari a 6.872 tonnellate di CO2 equivalente, sono corrette ad un valore di 0 tonnellate di CO2 equivalente.

### **Art. 3**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito della transizione ecologica e sul portale ETS.
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto, ivi inclusa la resa delle 2.430 quote indebitamente rilasciate per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data cessazione
1489	AR INDUSTRIE ALIMENTARI SPA	STABILIMENTO DI SANT'ANTONIO ABATE - VIA BATTIMELLI	VIA BATTIMELLI 25 80057 SANT'ANTONIO ABATE (NA)	31/12/2015